

LEGGE REGIONALE N. 19/2004 - FONDO REGIONALE DI GARANZIA INTERVENTI DI GARANZIA AGEVOLATA Sezione Speciale per il Settore Primario -

Disciplina di riferimento

- > DGR n. 1701 del 19 novembre 2019 (BUR n. 140 del 6 dicembre 2019)

Beneficiari

Possono beneficiare della Garanzia del Fondo le PMI attive nella produzione agricola e nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli:

- iscritte ai pubblici registri pertinenti, (compresa, se prevista, l'anagrafe del Settore Primario), con sede operativa nella regione Veneto;
- operanti nei settori di applicazione dei Regolamenti UE n. 1407/2013 e n. 1408/2013 ("de minimis"),
- che presentino:
 - con riferimento all'ultimo bilancio approvato (o dichiarazione fiscale equivalente se privi di bilancio) i seguenti valori:
 - Indebitamento bancario a breve/fatturato < 0,50
 - Debiti a medio/lungo periodo inferiori a 2 volte il Fatturato
 - Equity >=10% dell'affidamento da garantire
 - Per le sole società di capitale anche: Patrimonio Netto/Immobilizzi Tecnici Netti > 0,25
 - gli ultimi due esercizi non in perdita
 - una probabilità di inadempimento <= 9,50%
- che non rientrano nelle condizioni ostative previste dalla L.R. 11 maggio 2018, n. 16.

Casi di esclusione

Non sono ammessi all'intervento del Fondo i Beneficiari:

- definibili come Imprese Start-up;
- definibili come Imprese in difficoltà;
- che presentano sulla posizione globale di rischio, esposizioni classificate come "sofferenze" ai sensi del paragrafo 2, Parte B, della Circolare n. 272 del 30 luglio 2008 della Banca d'Italia e successive modificazioni e integrazioni;
- che presentano esposizioni nei confronti del Finanziatore classificate come inadempienze probabili o scadute e/o sconfinanti deteriorate ai sensi del paragrafo 2, Parte B, della predetta Circolare n. 272 del 30 luglio 2008 della Banca d'Italia;
- in stato di scioglimento o di liquidazione, ovvero sottoposti a procedure concorsuali per insolvenza o ad accordi stragiudiziali o piani asseverati ai sensi dell'articolo 67, comma 3, lettera d), della legge fallimentare di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 o ad accordi di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'articolo 182-bis della medesima legge;
- che abbiano beneficiato della Garanzia su altre operazioni finanziarie per le quali sia pervenuta: comunicazione di un evento di rischio o una richiesta di escussione della garanzia;
- che sono incorse in una delle fattispecie di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione ad una procedura di appalto o concessione ai sensi dell'articolo 80, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, nei limiti e termini previsti dai commi 10 e 11 del medesimo articolo 80;
- destinatari di provvedimenti giudiziari che abbiano irrogato le sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, articolo 9, comma 2, lettera d).

Non sono ammessi all'intervento del Fondo i casi di esclusione in applicazione dei Regolamenti UE:

Reg. UE 1407/2013 "de minimis" ESCLUSIONI	<ul style="list-style-type: none">> Aiuti concessi a imprese attive nel settore della pesca e dell'acquacoltura che rientrano nel campo di applicazione del Reg. (CE) n. 104/2000 del Consiglio;> Aiuti concessi a imprese attive nei settori che costituiscono campo di applicazione del Reg. (UE) n. 1408/2013;> Aiuti concessi a imprese operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli nei casi seguenti:<ul style="list-style-type: none">i) qualora l'importo dell'aiuto sia fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate;ii) qualora l'aiuto sia subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;> Aiuti per attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, cioè aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;> Aiuti subordinati all'impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione.
--	---

<p>Reg. UE 1408/2013 e s.m.i. "de minimis" settore agricolo ESCLUSIONI</p>	<ul style="list-style-type: none"> > Aiuti concessi a imprese che non operano nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli o attive nei settori che costituiscono campo di applicazione del Reg. (UE) n. 1407/2013; > Aiuti il cui importo è fissato in base al prezzo o al quantitativo dei prodotti commercializzati; > Aiuti per attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, cioè aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione; > Aiuti subordinati all'impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione.
---	---

Soggetti Richiedenti ("Finanziatori")

La Garanzia, a valere sul Fondo e nell'interesse dei Beneficiari, può essere richiesta dalle Banche all'uopo convenzionate con il Gestore, iscritte all'albo di cui all'Articolo 13 del Testo Unico Bancario, che presentino i seguenti requisiti: natura privatistica, un coefficiente minimo di Patrimonio di base pari almeno al 7,25% e un coefficiente minimo di Capitale totale pari almeno al 9,25% con riferimento alla data del 31/12/2018.

Dotazione

Fino ad un massimo di euro 3.000.000,00 a valere sul Fondo Regionale di Garanzia ex LR n. 19/2004 - Sezione Speciale per il Settore Primario.

Linee d'intervento e importi massimi garantibili

Il Fondo può garantire le seguenti linee di credito:

- affidamenti bancari di nuova concessione per fabbisogni derivanti da investimenti e/o per capitale circolante a supporto esclusivo dell'attività d'impresa;
- durata: fino a 12 mesi (LINEA "A"), oltre 12 mesi e fino a 60 mesi, compreso l'eventuale preammortamento ed escluso l'eventuale "preammortamento tecnico", (LINEA "B");
- importo massimo per singolo Beneficiario (anche come cumulo di più Linee d'intervento contestualmente in essere):
 - per il settore agricolo euro 180.000,00 (nel rispetto dei massimali di ESL previsti dal Regolamento "de minimis" di riferimento n. 1408/2013 e s.m.i.);
 - per il settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli euro 250.000,00 (nel rispetto dei massimali di ESL previsti dal Regolamento "de minimis" di riferimento n. 1407/2013);
- La delibera di concessione dell'affidamento deve indicare la previsione di intervento di Garanzia del Fondo e la natura pubblica dello stesso.
- Altre garanzie: gli affidamenti possono essere eventualmente assistiti da garanzie personali e/o da garanzie concesse da soggetti istituzionali che non utilizzino risorse pubbliche (da intendersi ad esclusione degli interventi di cui al Decreto MIPAF-MEF del 14 febbraio 2006 (G.U. n. 49 del 28/02/2006), laddove previsti). Le altre garanzie acquisite operano anche a favore del Fondo.
- La Garanzia opera a titolo gratuito nei confronti dei Beneficiari; agli stessi non verrà quindi richiesta alcuna remunerazione correlata alla Garanzia.

Regime di aiuto

Le Garanzie rilasciate dal Fondo Regionale operano in applicazione dei Regolamenti "de minimis" (Reg. UE n. 1407/2013 e Reg. UE n. 1408/2013).

Presentazione della domanda

Le domande di Garanzia possono essere presentate continuativamente dalle Banche convenzionate mediante apposita piattaforma informatica messa a disposizione dal Gestore. Ad ogni domanda di Garanzia viene assegnato un codice pratica univoco. La Banca cura la conservazione della domanda in originale, assieme ai seguenti allegati:

a firma della Ditta:

- Copia documento d'identità del firmatario
- Dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di PMI¹
- Dichiarazione di iscrizione del Beneficiario all'Anagrafe del Settore Primario, se previsto
- Dichiarazione della PMI Beneficiaria relativa al possesso dei requisiti di "Impresa Unica", ai sensi delle disposizioni sugli aiuti "de minimis" (fino all'entrata a regime del Registro Nazionale degli Aiuti (RNA) e del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN))¹
- Dichiarazione sostitutiva ex L.R. n. 16/2018 - DGR Veneto n. 690/18¹

a firma della Banca:

- Dichiarazione di trasparenza dell'aiuto

¹ Moduli disponibili per il download sul sito www.venetosviluppo.it

Ammissione al Fondo e perfezionamento della Garanzia

Ricevuta la domanda il Gestore procede a determinare l'ESL dell'operazione e a inserire le informazioni richieste dal Registro Nazionale Aiuti (RNA)/Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) per l'ottenimento del codice univoco in esito alla registrazione (COR). L'attribuzione del COR è condizione necessaria per procedere alla delibera di ammissione al Fondo.

Entro 15 giorni dalla delibera il Gestore rende disponibile a ciascuna Banca convenzionata l'elenco delle operazioni ammesse e comunica alle ditte Beneficiarie l'esito dell'operazione con indicazione dell'aiuto concesso in termini di Equivalente Sovvenzione Lordo (ESL).

Entro 3 mesi dall'ammissione al Fondo (salvo proroga motivata concessa dal Gestore per max 3 mesi), la Banca inserisce nella piattaforma informatica le informazioni relative all'affidamento garantito, in particolare: la data di perfezionamento (disponibilità del fido/erogazione del finanziamento) e relativo importo e provvede al versamento al Fondo del "contributo mutualistico" pari allo 0,20% dell'importo garantito.

Il Gestore con cadenza semestrale effettua controlli a campione sul 10% delle operazioni ammesse, richiedendo alla Banca la trasmissione del modulo di domanda e dei relativi allegati, acquisiti in sede di presentazione della domanda.

Per un maggiore dettaglio su requisiti, condizioni e limiti di ammissibilità, si fa espresso rinvio alla normativa applicabile